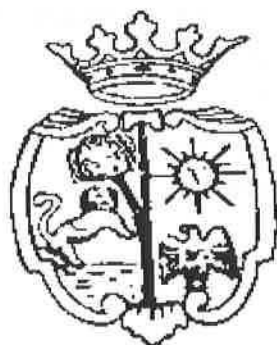


COMUNE DI FERLA

Provincia di Siracusa



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 2 del 20/02/2019)

INDICE

PARTE PRIMA SERVIZIO ACQUEDOTTO

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Obblighi generali del Comune
- Art. 3 - Distribuzione dell'acqua e pressione in rete
- Art. 4 – Obblighi generali dell'utenza
- Art. 5 – Uso misurazione dell'acqua
- Art. 6 – Richiesta di somministrazione e documentazione da allegare
- Art. 7 – Contratto di somministrazione – versamenti
- Art. 8 – Durata e scadenza dei contratti
- Art. 9 – Cambiamento di utente
- Art. 10 – Mutamento tipologia di utenza
- Art. 11 – Morte dell'utente
- Art. 12 – Fallimento dell'utente
- Art. 13 – Opere di presa
- Art. 14 – Posa in opera dei contatori
- Art. 15 – Impianto interno
- Art. 16 – Ispezione degli apparecchi di misura e degli impianti interni
- Art. 17 – Sospensione dell'erogazione e successivo ripristino
- Art. 18 – Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione
- Art. 19 – Scadenze e numero rate
- Art. 20 – Contatori generali e divisionali
- Art. 21 – Lettura dei contatori
- Art. 22 – Verifica dei contatori
- Art. 23 - Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte
- Art. 24 – Rimozione e sostituzione dei contatori
- Art. 25 – Rilevazione dei consumi
- Art. 26 – Interruzioni per lavori e per eventi di forza maggiore
- Art. 27 – Limitazioni all'uso di acqua potabile e norme in caso d'incendio
- Art. 28 – Divieti a carico dell'utente
- Art. 29 – Prelievi abusivi – penalità
- Art. 30 – Lavori su aree servite dall'acquedotto
- Art. 31 – Danni alle condotte
- Art. 32 – Entrata in vigore del regolamento
- Art. 33 – Abolizione del vigente Regolamento sulla gestione dell'acquedotto
- Art. 34 – Concessioni speciali temporanee
- Art. 35 - Tariffe per le concessioni speciali temporanee
- Art. 36 - Concessioni speciali per cantieri edili
- Art. 37 - Cessazione delle utenze speciali temporanee
- Art. 38 – Varianti e aggiornamenti del regolamento

Art. 39 - Norma di rinvio

Art. 40 - Abrogazione del vigente Regolamento sulla gestione dell'acquedotto

Art. 41 - Varianti e aggiornamenti del Regolamento

Art. 42 - Controversie reclami

PARTE SECONDA SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43 - Oggetto del regolamento e definizioni

Art. 44 - Obbligo di allacciamento

Art. 45 - Criteri generali

Art. 46 - Sversamento delle acque bianche e nere

CAPO II L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 47 - Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda

Art. 48 - Competenze

Art. 49 - Rilascio dell'autorizzazione

Art. 50 - Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

CAPO III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE DOMESTICA

Art. 51 - Ammissibilità

Art. 52 - Immissione in pubblica fognatura

Art. 53 - Modalità' e tempi di allacciamento

CAPO IV DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE INDUSTRIALE

Art. 54 - Ammissibilità

Art. 55 - Immissione in pubblica fognatura

CAPO V DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E PERICOLOSI

Art. 56 - Scarichi vietati

Art. 57 - Scarichi di sostanze pericolose

CAPO VI

MODALITÀ DELL'ALLACCIAMENTO

- Art. 58 - Opere di allacciamento in fognatura
- Art. 59 - Allacciamenti su strade dotate di rete fognaria
- Art. 60 - Allacciamenti su strade prive di rete fognaria
- Art. 61 - Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione
- Art. 62 - Allacciamento con sollevamento
- Art. 63 - Contributo di allaccio
- Art. 64 - Manutenzione
- Art. 65 - Ispezioni e sopralluoghi

CAPO VII CANONE

- Art. 66 - Canoni dovuti per gli scarichi civili
- Art. 67 - Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti industriali

CAPO VIII SANZIONI E CONTENZIOSO

- Art. 68 - Inadempienze relative al regolamento
- Art. 69 - Controlli e verifiche

CAPO IX NORME FINALI

- Art. 70 - Rinvio
- Art. 71 - Entrata in vigore e modifiche del presente regolamento

PARTE TERZA BONUS IDRICO

- Art. 72 - Ambito di applicazione
- Art. 73 - Requisiti per l'assegnazione del bonus idrico
- Art. 74 - Modalità di richiesta del bonus sociale idrico
- Art. 75 - Erogazione del bonus sociale idrico
- Art. 76 - Quantificazione del bonus sociale idrico
- Art. 77 - Periodo di validità del bonus idrico ed erogazione

PARTE PRIMA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è gestito in economia dal Comune. L'acqua Comunale viene concessa agli utenti per esclusivo uso potabile; non sono ammesse utenze per scopi irrigui. La somministrazione è revocata di diritto ove l'acqua venga utilizzata per usi e scopi diversi da quelli espressamente indicati nella concessione così come definita dalle leggi vigenti, con particolare riguardo al D. Lgs 2 Febbraio 2001, n. 31 e s.m.i..
2. L'oggetto del presente Regolamento è la definizione delle condizioni e delle modalità secondo le quali è concesso ai soggetti che ne abbiano titolo, per disposizione di legge, di allacciarsi alla rete comunale di distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 2

Obblighi generali del Comune

1. La risorsa idrica viene salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà ed il suo uso per il consumo umano è prioritario rispetto alle altre tipologie di utilizzazione.
2. Il comune si impegna:
 - a) ad assicurare costantemente la continuità del servizio in modo da soddisfare sempre i consumi domestici vitali, nei limiti della potenzialità degli impianti esistenti, delle relative condizioni tecniche, e delle risorse disponibili;
 - b) ad attuare, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e dei connessi adempimenti tecnici, ogni cautela o provvedimento, affinché le caratteristiche dell'acqua erogata rispettino i limiti chimici, batteriologici fissati dalla legislazione vigente in materia, salvo casi di forza maggiore;
 - c) ad attuare le iniziative e tutti gli accorgimenti per diffondere presso gli utenti le informazioni relative alla qualità dell'acqua potabile ed al servizio acquedotto.

Art. 3

Distribuzione dell'acqua e pressione in rete

1. L'Amministrazione Comunale somministra acqua nel proprio territorio nei limiti della disponibilità e, compatibilmente con la possibilità di derivazione delle reti di distribuzione comunali in esercizio, con regolari contratti di somministrazione alle condizioni previste in seno al presente Regolamento.

2. Per le zone non servite da reti comunali e per le quali l'Amministrazione Comunale non stia comunque procedendo alla relativa urbanizzazione, si potrà concedere la somministrazione idrica sempre per esclusivo uso potabile, a condizione che il richiedente dovrà farsi carico della realizzazione della condotta principale dal pubblico acquedotto fino al luogo di utilizzazione dell'acqua potabile, tenendo sollevato il Comune da ogni spesa, responsabilità ed oneri verso terzi, previe specifiche prescrizioni e verifiche del Settore Tecnico del Comune, dando in ogni caso la priorità agli immobili ad uso residenziale e agli immobili dove si svolgono attività produttive. Eventuali spese successive per manutenzioni, modifiche, ecc. saranno a carico del richiedente, il quale, nell'esecuzione dei lavori si atterrà alle direttive impartite dall'U.T.C., inoltre, sono a carico dello stesso le eventuali autorizzazioni per l'attraversamento di strade e pertinenze della provincia, del demanio e/o privati.
Copia di tali autorizzazioni dovrà essere allegata alla domanda di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. In tutti i casi nei quali, per temporanea deficienza di pressione in rete, non sia possibile alimentare i piani più elevati dei fabbricati, gli utenti potranno provvedere al sollevamento dell'acqua finì al raggiungimento della pressione necessaria per una regolare alimentazione dei fabbricati.
4. L'acqua viene somministrata con le norme del presente Regolamento, che fanno parte integrante di tutti i contratti di utenza, anche se in essi non integralmente trascritte.
5. In caso di utenze particolari il contratto di somministrazione sarà disciplinato, oltre che dalle norme del presente regolamento, anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che il Comune riterrà opportuno inserire nel contratto stesso, ferme restando le tariffe e le condizioni economiche.
6. Il Comune è tenuto a concedere gli allacciamenti, per uso domestico, su istanza del richiedente e sempre che gli edifici si trovano a tale altezza da poter ricevere l'acqua in pressione, agli immobili che insistano su strade e piazze già servite dalla rete di distribuzione pubblica, nei limiti del quantitativo d'acqua riconosciuto disponibile.

Art. 4

Obblighi generali dell'utenza

1. Ogni utente allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile s'impegna a rispettare le disposizioni del presente Regolamento e le eventuali successive modifiche apportate dal Comune nel superiore interesse del servizio e dell'igiene, ferma restando la sua possibilità di recedere secondo le modalità indicate.
2. Tutti gli utenti che dispongono, all'interno della loro proprietà, di fonti di acqua diversa da quella dell'Acquedotto, e che hanno interconnesso le canalizzazioni interne devono tempestivamente provvedere alla disconnessione collocando tra la rete dell'Acquedotto e l'impianto interno un serbatoio di accumulo dell'acqua

oppure un disconnettere per scongiurare il rischio di contaminare l'acqua della rete idrica comunale.

3. Gli utenti che intendono utilizzare dette risorse per usi potabili sono tenuti a gestirle secondo le prescrizioni relative alle acque potabili di cui alle leggi vigenti.

Art. 5

Uso misurazione dell'acqua

1. L'acqua viene somministrata con il sistema di misura a contatore e con le modalità specificate dal presente Regolamento.
2. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati dal contratto, anche se i vari immobili appartengono allo stesso proprietario.

Art. 6

Richiesta di somministrazione e documentazione da allegare

1. Per ottenere la somministrazione dell'acqua l'interessato deve presentare al Comune l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato.
2. La somministrazione dell'acqua viene di norma effettuata nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'usufruttuario, dell'enfiteuta o del locatario o comodatario.
3. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) dati catastali dell'immobile;
 - b) fotocopia del documento comprovante la conformità edilizia dell'immobile nel caso in cui non sia già stato presentato dal precedente utente consistente in permesso di costruire, concessione in sanatoria, nulla osta all'esecuzione dei lavori edilizi (nel caso di immobili costruiti prima del 1976), ovvero autocertificazione nei modi di legge;
 - c) fotocopia del codice fiscale e/o partita I.V.A.;
 - d) fotocopia di un documento di identità;
 - e) copia del titolo di proprietà, di enfiteusi, di usufrutto, di comodato o del contratto di locazione registrato che potrà essere presentato entro e non oltre tre mesi dalla stipula del contratto di utenza. L'inosservanza a tale adempimento comporterà la revoca dell'utenza. In caso di cessione dell'immobile in comodato d'uso, e solo fra parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado (nonno-nipote e fratello-sorella), in alternativa al contratto di locazione registrato è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 21 c.2 del DPR 445/2000) con cui l'intestatario dell'immobile dichiara di averlo ceduto in comodato.

4. Per le persone giuridiche, inoltre, deve essere allegata copia del certificato di Vigenza rilasciato dal Registro Imprese in cui risulti che il richiedente sia legale rappresentante dell'Ente in questione.
5. In ipotesi di richiesta presentata dal locatore, occorrerà produrre specifico atto di assenso del proprietario dell'immobile.

Art. 7

Contratto di somministrazione -Versamenti

1. Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, del quale il presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo all'utente di comunicare al Comune ogni modificazione, intervenuta successivamente alla sottoscrizione che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
3. Il Comune, nel caso di voltura o ripristino di utenza precedentemente attiva, ovvero accertata la possibilità della somministrazione per le nuove utenze, invita immediatamente il richiedente a sottoscrivere il formale contratto d'utenza, previo consegna:
 - a) attestazione di versamento sull'apposito c.c.p. comunale relativo a diritto fisso amministrativo di allaccio pari ad € 34,09.
 - b) n. 2 marche da bollo da € 16,00.
4. Il contratto di somministrazione dell'acqua potabile sarà stipulato tra il richiedente e il Responsabile del Settore Finanziario Contabile del Comune di Ferla, in unico originale bollato che rimane depositato presso detto Settore. A richiesta dell'utente può essere redatto in doppio originale. Può essere rilasciata all'utente copia autentica nelle forme di legge. Tutte le spese del contratto sono a carico dell'utente.
5. Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere disposizioni che siano in contrasto con quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 8

Durata e scadenza dei contratti

1. I contratti di somministrazione decorrono dalla data di attivazione dell'utenza, essi hanno durata di un anno e si intendono tacitamente prorogati di anno in anno.
2. La disdetta del contratto, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite compilazione di appositi moduli da consegnarsi all'ufficio addetto, dovrà essere fatta almeno un mese prima della decorrenza della stessa.
3. All'atto della conclusione del rapporto contrattuale dovranno essere versate tutte le somme dipendenti dal contratto stesso.
4. Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe potranno subire variazioni e l'utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi di fornitura.

Art. 9

Cambiamento di utente

1. Qualora, durante il corso della somministrazione, il proprietario vende l'immobile, o lo ceda in comodato, o si verifichi un mutamento nel rapporto di locazione con riferimento alla figura del locatario, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al Comune mediante raccomandata o tramite compilazione di appositi moduli da consegnarsi all'ufficio addetto, con cui chiede la risoluzione del contratto entro e non oltre 30 giorni dall'evento.
2. Qualora il Comune venga invece comunque a conoscenza della vendita dell'immobile o di mutamento nel rapporto di locazione, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di 20 giorni, la posizione della sua utenza con la sottoscrizione del contratto di fornitura, sotto pena, in caso contrario, di sospensione della somministrazione.
3. Il proprietario che ometta di dare comunicazione nei termini di cui al comma 1, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali e, in particolare, al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'immobile, e risponderà anche dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa.
4. Nel caso in cui non è possibile da parte del Comune, a causa del posizionamento interno del contatore, chiudere l'utenza, questa si terrà risolta solo nel momento in cui sarà dato l'accesso per effettuare la sigillatura e la relativa lettura del contatore.

Art. 10

Mutamento tipologia di utenza

1. L'utente può richiedere in qualsiasi momento il cambiamento del tipo di utenza. Tale cambiamento avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Contestualmente alla domanda dovrà fornire tutta la documentazione prevista all'art. 6, nel caso non sia già in possesso dell'Amministrazione.

Art. 11

Morte dell'utente

1. In caso di morte dell'utente, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto.
2. Gli eredi sono inoltre tenuti, entro i 60 giorni dal decesso, a volturare il contratto ad uno degli stessi allegando la documentazione di cui all'art. 6, nel caso non sia già in possesso dell'Amministrazione.
3. Nel caso gli eredi non adempiano all'obbligo di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto d'ufficio.

Art. 12

Fallimento dell'utente

1. In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 30 giorni, potrà subentrare nel contratto di somministrazione assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.
2. Il curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito.

Art. 13

Opere di presa

1. Sotto la denominazione di "Opere di presa" si intendono le opere di derivazione dalla conduttura di distribuzione fino alla saracinesca installata immediatamente a valle dell'apparecchio di misura.
2. L'opera viene eseguita a cura dell'Amministrazione Comunale.
3. Le opere così realizzate resteranno di proprietà del Comune per la sola parte posta su strada ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico.
4. In ogni caso le parti delle opere di presa poste su aree private e destinate ad uso privato resteranno di proprietà dell'intestatario dell'utenza.
5. La fornitura dell'acqua in ogni stabile sarà fatta:
 - Per le nuove costruzioni con unica presa;
 - Per le vecchie costruzioni anche con più prese da autorizzarsi a giudizio insindacabile del Comune.
6. Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'opera di presa, se eseguite a richiesta dell'utente, saranno eseguite a spese dell'intestatario con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
7. E' fatta tassativa proibizione all'utente di fare eseguire in proprio riparazioni dell'impianto a monte del contatore, anche se di sua proprietà.
8. Contravvenendo alla disposizione di cui al precedente comma, l'utente sarà soggetto al pagamento di una penale di € 77,46 e risponderà delle conseguenze che dal suo operato potessero derivare.

Art.14

Posa in opera dei contatori

1. Spetta al Comune stabilire il luogo dove dovrà essere installato il contatore.
2. I contatori dovranno essere installati in luoghi dove il personale del Comune potrà liberamente accedere per procedere alla lettura ed all'ispezione.
3. I contatori e le loro congiunzioni con il tubo saranno sigillate con un timbro del Comune.

4. L'utente sarà responsabile di qualunque rottura dei sigilli che non sia fatta dal fontaniere o dagli agenti municipali.
5. Nel caso venissero accertati frodi, manomissioni, rottura dei sigilli ecc. il Comune avrà diritto alla rifusione dei danni, salva ed impregiudicata restando l'azione penale conseguente all'illecito comportamento dell'utente, in tutti i casi, il titolare della concessione, sarà passibile di una penale da **€. 10,33 a €. 258,22.**
6. L'apparecchio di misurazione, dovrà, di norma, essere collocato all'esterno dell'immobile.
7. Il luogo dove sarà collocato dovrà essere tenuto perfettamente pulito sgombro per essere accessibile in qualsiasi momento al personale Comunale.
8. La manutenzione del manufatto costruito a protezione del contatore sarà a carico dell'utente.
9. Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti, dal Comune, di sigillo metallico, onde poter accertare eventuali manomissioni.
10. Il Comune ha la facoltà di imporre, a spese dell'utente, il cambiamento di posto del contatore, qualora la primitiva installazione, a causa di opere dell'utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore.
11. Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo per disposizione del Comune e sotto la vigilanza del suo personale.
12. In via generale e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, gli apparecchi o strumenti di misurazione del consumo di acqua potabile devono essere inderogabilmente installati sul suolo privato immediatamente adiacente alla proprietà comunale ovvero a ridosso della corrispondente rete comunale di adduzione.

Art. 15

Impianto interno

1. Tutte le opere di diramazione interna, a valle della saracinesca dopo l'apparecchio di misura, saranno eseguite a cura e spese dell'utente.
2. Gli impianti interni dovranno peraltro essere eseguiti in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza o con quelle contenute in serbatoi o apparecchi utilizzatori, ove l'acqua risulti comunque a contatto con l'ambiente esterno, onde evitare qualsiasi possibilità d'immissione in rete di acque non igienicamente pure.
3. Di norma le tubazioni principali a valle dell'apparecchio di misura dovranno avere un diametro non inferiore a quello delle tubazioni a monte dell'apparecchio di misura.
4. La distribuzione dell'acqua nell'interno degli stabili deve aver luogo attraverso tubi di materiale approvato dall'Autorità Sanitaria adatti alla pressione di esercizio di almeno 10 atmosfere; anche i rubinetti, le valvole e gli apparecchi di utilizzazione devono essere adeguati alla suddetta pressione.
5. E' vietata l'installazione di apparecchi di erogazione che, consentendo eccessive portate istantanee, possano danneggiare la distribuzione ad altri utenti.
6. E' vietato, inoltre, usufruire delle tubazioni dell'impianto, quali prese di terra per apparecchi elettrodomestici, od altro, in quanto tale uso non è conforme alle attuali leggi sulla sicurezza degli impianti.

7. Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere quanto necessario all'installazione dell'impianto interno nell'interesse del servizio.
8. La somministrazione dell'acqua non potrà essere attivata se prima il personale del Comune non avrà accertato la perfetta rispondenza dell'impianto interno a quanto sopra, senza che il Comune assuma con ciò alcuna responsabilità.
9. Qualora il personale del Comune constati che gli impianti interni non rispondano alle norme di cui sopra, ne daranno avviso agli utenti, perché provvedano a regolarizzarli. Se gli inconvenienti riscontrati persistessero oltre il termine di 15 giorni da quello del recapito dell'avviso, il Comune non concederà la somministrazione dell'acqua e la sospenderà, se già iniziata, fino a quando gli inconvenienti stessi non saranno eliminati.
10. Ogni modifica che l'utente vorrà apportare all'impianto interno dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Art. 16

Ispezione degli apparecchi di misura e degli impianti interni – Penali

1. Il Comune si riserva la facoltà di fare ispezionare e verificare dal proprio personale gli apparecchi di misura e gli impianti interni, onde constatare la regolarità del loro funzionamento.
2. Gli utenti pertanto dovranno permettere ai tecnici il libero accesso a tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto.
3. In caso di impedimento od opposizioni ingiustificate a tali verifiche il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, dandone notizia all'utente, fino a che le ispezioni non siano state eseguite, e ciò senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di sorta o cessino di essere vincolati all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
4. Nel caso che dal personale del Comune venga constatata l'infrazione o l'alterazione dei sigilli apposti a garanzia della registrazione dei consumi delle utenze a contatore, sarà dovuta dall'utente una penale di **€ 516,45**.
5. Nel caso che dal personale del Comune sia constatata la manomissione o l'alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua, sarà dovuta dall'utente una penale di **€ 516,45**.
6. Nel caso che dal personale del Comune sia accertata la utilizzazione da parte dell'utente sia per fornitura a terzi, sia per immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto, sarà dovuta dall'utente una penale di **€ 516,45**.

Art. 17

Sospensione dell'erogazione e successivo ripristino

1. Nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 del precedente articolo 16, si procederà immediatamente alla sospensione dell'erogazione dell'acqua.
2. La fornitura dell'acqua sarà ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso ed il pagamento delle penali applicate.

3. Le penali di cui ai commi 4, 5 e 6 del precedente articolo 16, sono dovute anche se il fatto è commesso da terzi. Il Comune, qualora l'utente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere infrazioni, ha facoltà di risolvere il contratto.
4. In tutti i casi di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 del precedente articolo 16 è fatta salva la facoltà del Comune di esperire eventuale azione penale.

Art. 18

Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione

1. Il Comune non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata, ma si impegna a provvedere, con la maggiore sollecitudine possibile, a ripristinare la regolarità del flusso.
2. L'utente non potrà pretendere, per l'interruzione del flusso, anche non prevista e non preannunciata, alcun risarcimento di danni o rimborso spese.

Art. 19

Scadenze e numero rate

1. I termini di scadenza dei versamenti saranno fissati con apposita delibera della Giunta Municipale o del Funzionario Responsabile. La quota fissa dovrà essere pagata in ogni caso, anche se l'immobile risulta chiuso, disabitato o abbandonato. Il pagamento della fornitura dovrà avvenire mediante versamento nell'apposito c.c.p intestato al Comune.
2. E' fatto obbligo agli utenti conservare le quietanze e/o i certificati di accreditamento, per esibirli ad ogni richiesta del comune e/o degli uffici preposti.
3. Le fatture dei consumi dovranno essere pagate entro il termine assegnato, dalla data di emissione della fattura, in caso di mancato pagamento della fattura, decorsi 30 giorni dalla scadenza, il Comune trasmetterà all'utente un avviso bonario al quale seguirà, al 30° giorno successivo senza aver ottenuto l'incasso, un sollecito di pagamento (con eventuali spese postali a carico dello stesso). A ulteriori 30 giorni verrà notificata la sospensione della fornitura.
La revoca del contratto avverrà dopo 60 giorni dalla sospensione, senza obbligo di preavviso da parte del Comune.
4. I pagamenti, ove non comprendano tutto quanto dovuto, saranno accettati in conto della maggior somma dovuta fermo restando il diritto del Comune alla sospensione della somministrazione dell'acqua.
5. La riattivazione della somministrazione dell'acqua interrotta per morosità dovrà avvenire entro due giorni dalla sospensione, in ogni caso sarà subordinata al versamento di quanto spettante al Comune nonché degli interessi di mora e della quota fissa di € 51,65 per rimborso spese di accesso del fontaniere.
6. In mancanza di riattivazione il Comune, trascorsi 60 giorni dalla sospensione, potrà procedere alla definitiva interruzione e il contratto sarà risolto di diritto, per

inadempimento del cliente, con conseguente cessazione del servizio e rimozione del contatore con diritto del Comune al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo, interessi, spese, nonché il risarcimento dell'eventuale danno.

7. Per consumi superiori ad euro 103,29 è prevista la rateizzazione in numero di tre rate.
8. La rateizzazione non potrà in nessun caso superare i dodici mesi, l'importo di ciascuna rata mensile non potrà essere inferiore ad euro 34,43. Per importi oltre euro 600,00 potrà essere richiesta dal contribuente una ulteriore rateizzazione, per motivate e documentate esigenze, che dovrà comunque essere contenuta nei dodici mesi.
9. Per gli usi diversi l'importo delle rateizzazioni di cui al comma precedente è raddoppiato fermo restando il limite temporale di dodici mesi.

Art. 20

Contatori generali e divisionali

1. La concessione potrà essere richiesta contemporaneamente da più utenti, i richiedenti però, saranno tenuti a stipulare un contratto di fornitura per ogni singola unità abitativa e per ciascun tipo di utilizzo.
2. Saranno pertanto applicati tanti contatori quanti sono gli appartamenti da servire, in tal caso a cura e spese degli utenti dovrà essere approntato idoneo locale e/o armadietto capace di contenere tutti i rubinetti di arresti ed i contatori.
3. Nel caso in cui le diverse diramazioni per i singoli appartamenti siano alimentati da una sola colonna principale, ciascuna diramazione dovrà essere munita di rubinetto di arresto in modo che all'eventuale chiusura o isolamento di una qualunque diramazione secondaria, si possa provvedere dall'esterno degli appartamenti stessi o da locali accessibili agli agenti del Comune.

Art. 21

Lettura dei contatori

1. La quantità di acqua somministrata sarà verificata mediante lettura da effettuarsi a cura del Comune o dei suoi incaricati, in genere con periodicità semestrale.
2. In caso di impossibilità di accesso al contatore, l'addetto lascia sul posto un avviso con il quale si richiede all'utente, entro la data riportata sull'avviso stesso, di comunicare direttamente la lettura o di telefonare all'Ufficio Acquedotto per concordare un appuntamento sul posto.
3. Qualora entro il suddetto termine l'utente non comunichi alcuna lettura, il Comune fattura all'utente un consumo stimato uguale a quello del periodo corrispondente dell'anno precedente.
4. Il conteggio consuntivo e l'eventuale conguaglio sono fatti in occasione della lettura successiva.

5. Se anche in occasione della lettura successiva l'addetto non può accedere al contatore, l'utente ha l'obbligo di trasmettere la lettura del contatore entro 30 giorni dalla data della richiesta formale che gli sarà notificata dal Comune.
6. L'utente deve prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere il contatore dal gelo, dai ritorni di acqua, da urti ed incidenti vari.

Art. 22

Verifica dei contatori

1. L'utente è tenuto a comunicare prontamente al Comune l'eventuale blocco o malfunzionamento del contatore.
2. Quando l'utente ritiene erronee le indicazioni del proprio contatore, può inoltrare richiesta al Comune affinché quest'ultimo disponga gli opportuni accertamenti.
3. Il reclamo risulta infondato qualora la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno.
4. Per tutto il periodo nel quale possa ritenersi bloccato o malfunzionante il contatore e fino alla sostituzione di esso, il consumo dell'acqua è valutato in misura equivalente a quella dei corrispondenti periodi di rilevazione precedenti e, in mancanza, sulla base della media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente, in assenza di dati storici utili, il consumo verrà calcolato sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza.
5. Qualsiasi sostituzione o riparazione di contatore che presenti segni di manomissione, o il cui cattivo funzionamento è dovuto a cause diverse dalla normale usura, è effettuata a cura del Comune e le relative spese sono a carico esclusivo dell'utente, fatto salvo il diritto del Comune di intraprendere ogni opportuna azione di risarcimento dei danni subiti.
6. Il Comune ha il diritto di procedere, in qualsiasi momento, a proprie spese, alla verifica dell'esattezza delle indicazioni del contatore dell'utente ed alla sua sostituzione, senza dovere dare di ciò preavviso o richiedere il consenso dello stesso.
7. Qualora le verifiche effettuate dal Comune confermassero l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessario saranno a carico del Comune, il quale disporrà la sostituzione del misuratore.
8. Nel caso in cui gli accertamenti comprovassero l'esatta misurazione del contatore, entro i limiti di tolleranza del $\pm 5\%$ (incluso gli estremi dell'intervallo), per portate comprese tra la portata nominale del contatore (Q_n) ed $1/5$ di Q_n , il Comune addebiterà le spese sostenute per la prova, fermo restando l'obbligo dell'utente di pagare la bolletta alla scadenza prevista.

Art. 23

Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni alla proprietà privata e a valle del contatore. L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autocontrollo periodico del contatore quindi, di

norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati, salvo la comprovata responsabilità del Comune stesso.

2. In caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, il conteggio dell'acqua consumata durante il periodo di perdita sarà commisurato al consumo storico rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente maggiorato del 50%; nel caso in cui non esistano consumi precedenti, tale consumo sarà calcolato sulla base dei consumi medi registrati nello stesso periodo dell'anno per la tipologia contrattuale di appartenenza, incrementati del 50%. In ogni caso ai consumi attribuibili all'avvenuta perdita nell'impianto interno, non saranno applicate le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione. La riduzione sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione.
3. Non si può, in ogni caso, partire da una data precedente all'ultima lettura utile alla fatturazione. La riduzione è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'utente, verificata dal Comune, alle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una specifica richiesta scritta corredata da idonea documentazione ed eventuale reports fotografico comprovante la tempestiva riparazione.

Art. 24

Rimozione e sostituzione dei contatori

1. In caso di rimozione o sostituzione del contatore verrà redatto il relativo verbale in due copie che, firmate dal personale del Comune e dall'utente, dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro ed il numero del contatore, le risultanze della lettura, il motivo della sostituzione o della rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.
2. Una delle due copie del verbale sarà consegnata all'utente.

Art. 25

Rilevazione dei consumi

1. Il consumo dell'acqua sarà conteggiato in base alla lettura dei contatori effettuata da incaricati del Comune con le modalità di cui all' art. 22.

Art. 26

Interruzioni per lavori e per eventi di forza maggiore

1. Gli utenti non possono richiedere al Comune alcun indennizzo per le interruzioni momentanee della somministrazione di acqua derivanti da gelo, siccità, lavori di manutenzione, riparazione, estensione, miglioria della rete di distribuzione idrica o per nuovi allacciamenti, interruzione di corrente elettrica, qualsiasi causa analoga e qualsiasi evento di forza maggiore.
2. Di solito e salvo casi di forza maggiore, il Comune provvede, 24 ore prima di procedere a lavori di riparazione o manutenzione programmabili, ad avvisare al riguardo gli utenti interessati.
3. Per i casi di emergenza, qualora sia possibile, il Comune passerà ad avvisare gli utenti interessati immediatamente prima di procedere all'interruzione del servizio.

Art. 27

Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e norme in caso di incendio

1. In caso di forza maggiore il Comune ha il diritto di vietare qualsiasi uso dell'acqua potabile diverso da quello domestico, nonché di razionarne il consumo in funzione delle possibilità di distribuzione.
2. Il Comune si riserva il diritto di modificare le caratteristiche della rete di distribuzione idrica e/o la pressione di esercizio, anche se ciò comporta modifiche alle condizioni di svolgimento del servizio.
3. Di ciò il Comune è tenuto ad avvisare tempestivamente gli utenti interessati.
4. In caso di incendio, gli utenti della zona interessata dal sinistro devono astenersi, salvo casi di assoluta necessità o di forza maggiore, dall'uso dell'acqua potabile.
5. In tale evenienza, le condutture della rete di distribuzione dell'acqua potabile possono essere chiuse, senza che gli utenti possano richiedere, al riguardo, indennizzi di qualsivoglia natura.
6. L'azionamento delle prese e degli idranti è di esclusiva competenza del Comune, dei Vigili del Fuoco e degli organismi della Protezione Civile.

Art. 28

Divieti a carico dell'utenza

1. È tassativamente vietato all'utente :
 - a) la rivendita o la sub-fornitura a terzi dell'acqua fornita dal Comune;
 - b) destinare l'acqua potabile ad usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di somministrazione;
 - c) Alimentare (anche se di sua proprietà) altri immobili non espressamente indicati nel contratto di fornitura;
 - d) realizzare derivazioni dalla condotta di allacciamento prima del contatore;
 - e) modificare la posizione del contatore, alterarne il funzionamento, rompere i piombini o i sigilli;

- f) effettuare manovre diverse dalla chiusura o apertura della valvola d'arresto o di spurgo a sua disposizione dopo il contatore;
- g) cercare in qualsiasi circostanza di aumentare la portata al proprio impianto, aspirando meccanicamente l'acqua dalla rete;
- h) effettuare manovre o interventi sull'allacciamento, ed in particolare sulla derivazione;
- i) utilizzare le condotte degli impianti interni e dell'allacciamento come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici;
- l) derivare acqua potabile dalla rete antincendio senza motivo.

Art. 29

Prelievi abusivi – penalità

- 1. Il prelievo di acqua potabile in forma abusiva o per usi e con modalità diversi da quelli previsti nel rispettivo contratto è proibito e come tale perseguibile a norma di legge.
- 2. Il Comune, ferma restando la possibilità di procedere con opportune azioni legali a tutela dei propri diritti, applica all'utente una penale di **€ 516,47** (revisionabile annualmente con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale), quando il prelievo abusivo o l'infrazione di consumo non comporta manomissione alle installazioni del servizio di distribuzione idrica, ed invece una penale doppia quando viene constatata una manomissione alle suddette installazioni, ivi inclusi l'allacciamento ed il contatore dell'utente.

Art. 30

Obblighi dell'utente

- 1. L'utente è responsabile di qualsiasi violazione scaturente dal presente regolamento e dal contratto di somministrazione.
- 2. Tali violazioni, accertate dal Comune, obbligheranno l'utente alle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 31

Risoluzione del contratto

- 1. Il contratto di utenza si intende risolto:
 - a) Nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile;
 - b) Per disdetta nei termini stabiliti;
 - c) Per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità, protratta per oltre **120 giorni** dalla data di emissione della relativa bolletta;
 - d) Nel caso di accertato uso dell'acqua, diverso da quello stabilito nel contratto;
 - e) Nel caso in cui venisse accertato che l'utilizzatore della fornitura è persona diversa dall'intestatario del contratto, non essendo stato ancora provveduto alla voltura da parte del subentrante;

2. Restano salvi i diritti del Comune per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati o che si matureranno fino alla scadenza del contratto, fatte salve, altresì le azioni penali qualora il fatto costituisca reato.
3. Nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile, il Comune potrà legittimamente pretendere il pagamento di canoni ed accessori finché l'utente non abbia portato a sua conoscenza i fatti risolutivi nelle forme prescritte.

Art. 32

Lavori su aree servite dall'acquedotto

1. Chiunque effettui lavori sul suolo e/o nel sottosuolo pubblico e/o privato in aree servite dall'Acquedotto è tenuto ad assumere tutte le informazioni in merito all'ubicazione delle tubazioni, fatto salvo il principio che le informazioni non possono che avere carattere indicativo.
2. L'esecuzione dei lavori deve essere pertanto condotta con la massima cautela e con tutte le precauzioni atte ad evitare danni a dette tubazioni.

Art. 33

Danni alle condotte

1. Chiunque causi un danno alle condotte dell'Acquedotto, inclusi gli allacciamenti in suolo pubblico e privato, è tenuto ad avvisare immediatamente il servizio Acquedotto e a mettere in atto ogni azione in suo potere per limitare i danni agli impianti ed a terzi, anche mettendo a disposizione le proprie maestranze, mezzi e materiali.
2. Saranno a carico di chi causa il danno tutte le spese che il Comune dovrà sostenere per ripristinare le condotte ed il servizio, oltre a quelle sostenute direttamente in ottemperanza al comma precedente.
3. Inoltre chi causa il danno sarà tenuto a rimborsare al Comune una penale per i danni indiretti (acqua persa e mancata vendita).

Art. 34

Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee alle seguenti condizioni:

1. dovranno essere stipulate con apposito contratto;
2. non potranno mai essere fatte a forfait;
3. dovranno essere rispettate tutte le norme del presente regolamento.

Art. 35

Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza. Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

Art. 36

Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della Concessione Edilizia o dell'Autorizzazione e il contraente dovrà altresì dichiarare di accettare la condizione che la durata del contratto è subordinata ai lavori di cantiere e che alla data di chiusura dei lavori l'erogazione dell'acqua verrà sospesa.

Ai fini della tariffa i contratti temporanei uso cantiere sono considerati categoria utenze non domestiche.

Art. 37

Cessazione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

Art. 38

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale.
2. Il presente regolamento, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in conformità a quanto previsto dall'art. 10 delle preleggi al codice civile.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato in via permanente sul sito web istituzionale del Comune di Ferla e copia dello stesso sarà inserita all'interno della Raccolta dei Regolamenti dell'Ente tenuta presso l'Ufficio Segreteria.

Art. 39

Obbligatorietà del Regolamento

1. Il presente Regolamento, obbligatorio per tutti gli utenti del servizio acquedotto, costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di fornitura dell'acqua ed è consegnato all'utente all'atto della stipula del contratto.

2. Il presente Regolamento si applica anche alle utenze attivate prima della sua entrata in vigore. I contratti stipulati dagli utenti sino a tale data si intenderanno adeguati alle disposizioni di questo Regolamento mediante adesione dell'utenza con il pagamento della prima fattura emessa riguardante i consumi idrici dell'anno in corso. Affinché l'adesione sia consapevole il Comune invierà all'utente, con la prima fatturazione utile, una prima informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui saranno indicati i recapiti ove ottenere copia del testo integrale presente Regolamento.

Art. 40

Abrogazione del vigente Regolamento sulla gestione dell'acquedotto

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento del servizio idrico comunale tutte le disposizioni comunali che riguardano la stessa materia e sono con esso incompatibili, s'intendono abrogati.
2. E', altresì, abrogato il regolamento comunale di gestione dell'acquedotto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2015.

Art. 41

Varianti e aggiornamenti del Regolamento

1. Per esigenze di razionalizzazione e miglioramento del servizio e/o a seguito di specifiche disposizioni di legge, il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento e le variazioni si intendono comunicate agli utenti mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del relativo atto deliberativo.
2. E' facoltà dell'utente recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di modifica. In mancanza di ciò le variazioni si intendono tacitamente accettate.

Art. 42

Controversie reclami

1. Per ogni controversia nascente dall'interpretazione o esecuzione del presente regolamento, si farà applicazione alle norme di legge vigente in materia, con facoltà di esperire un preventivo tentativo di conciliazione secondo il procedimento previsto; foro competente ed organismo di conciliazione sono di norma quelli del luogo di ubicazione dell'immobile corrispondente all'utenza, fatti salvi i diritti di legge.
2. Eventuali segnalazioni e reclami sul servizio offerto sono inoltrati all'Ufficio competente tramite posta ordinaria o per via telematica.

PARTE SECONDA

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (dette anche civili) e industriali, definite dall'Art. 74 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da:
2. insediamenti di tipo residenziale;
3. insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.
4. L'autorizzazione allo scarico, pertanto, può essere rilasciata per l'immissione nella rete fognaria di:
 - acque reflue domestiche o civili: reflui provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
5. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata a richiesta dell'utente richiedente con le modalità e le procedure indicate negli articoli che seguono.

Art. 44

Obbligo di allacciamento

1. Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Potrà essere imposto in genere un termine più breve quando, per ragioni di tutela igienico - ambientale, tale misura si rendesse necessaria.
3. L'obbligo di allacciamento riguarda tutti gli insediamenti insistenti su zone servite dalla Pubblica Fognatura, nel rispetto della normativa vigente.
4. Nel caso in cui, nell'ambito dell'ampliamento della rete fognaria, siano messi in esercizio nuove condotte, il Comune provvederà a darne avviso ai titolari degli scarichi mediante apposita notifica; in tal caso il Comune indicherà le modalità per l'adempimento degli obblighi di adeguamento degli allacci nei termini stabiliti dalla legge.

5. Presso gli uffici del Comune concessionario sarà tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea cartografia della rete fognaria in funzione. Il Comune è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Art. 45

Criteri generali

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 del D.Lgs. n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine a ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le Regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:
 - nella tabella 1 del citato decreto legislativo relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
 - nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
 - nella tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
 - nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.
3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 108 del detto decreto legislativo, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'Autorità competente per il controllo è autorizzata a effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del detto decreto legislativo, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui al superiore comma 4 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del citato decreto. L'Autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero

impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112 del detto decreto legislativo, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:
 - imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura,
 - imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del detto Decreto Legislativo.
 - imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui sia utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - insediamenti aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

Art. 46

Sversamento delle acque bianche e nere

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche (acque meteoriche che effettivamente non recapitano agli impianti di depurazione) e nere è vietata l'immissione degli scarichi nella fognatura non corrispondente.
2. In ogni caso, nelle zone che non siano state previste dal PARF come zone servite da fognature "miste", le acque bianche meteoriche non potranno essere convogliate insieme alle corrispettive acque nere in fognatura.

3. Il Comune, però, con provvedimento subordinato a una verifica idraulica della rete nera e a una verifica dell'efficienza degli impianti di depurazione, potrà consentire od obbligare lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.
4. Per i nuovi allacciamenti nelle zone servite da pubblica fognatura bianca e nera è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

CAPO II

L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 47

Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda

1. La domanda di cui al presente articolo, meglio disciplinata nei titoli III e IV, corredata della documentazione appresso indicata, dovrà essere presentata al Comune prima della realizzazione dei lavori necessari per l'allacciamento.
2. Il Sindaco rilascia l'Autorizzazione allo scarico, a seguito dell'istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio competente.
3. Il Comune rimane obbligato a rilasciare direttamente all'utente richiedente, il parere preventivo di fattibilità sullo schema di allaccio in Pubblica fognatura al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo urbanistico.
4. Per tutti gli insediamenti domestici civili soggetti a diversa destinazione o ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
5. Allo scopo di ottenere, successivamente alla concessione o autorizzazione edilizia, l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve comunque presentare al Comune una richiesta in carta semplice a cui vanno allegati in copia:
 - Copia documento di identità;
 - Copia della Concessione Edilizia;
 - Copia progetto approvato firmato in calce dal tecnico (piante in scala 1:100);
 - Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc.;
 - Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;
 - Copia dell'eventuale parere di fattibilità preventiva rilasciato dal Comune (sempreché non siano mutate le modalità degli scarichi), corredato dalla copia della domanda originaria;
 - Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno, nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati, e ancora che gli scarichi rispetteranno i limiti della tab. 3 o, se per

particolari cicli produttivi, anche della tab. 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06.

6. Nel caso di immobile in corso di ottenimento di Concessione Edilizia in Sanatoria dovranno allegarsi:
 - Copia documento di identità;
 - Copia istanza di Sanatoria riportante il numero di protocollo di presentazione ;
 - Certificato, in originale, attestante l'assenza di vincoli di inedificabilità assoluta;
 - Copia ricevute oblazione dovuta;
 - Copia progetto dell'immobile (piante in scala 1:100) firmato in calce dal tecnico;
 - Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc;
 - Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;
 - Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno; nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati; ed ancora che gli scarichi rispettano i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi, anche della tab. 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
7. Per tutti gli insediamenti industriali deve essere richiesta l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
8. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, ove siano indicate le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, dal volume di acqua da scaricare nell'anno solare, dalla tipologia del corpo ricettore e dalla individuazione del punto previsto per effettuare il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
9. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la detta relazione tecnica, allegata alla domanda di cui al comma 1, deve altresì indicare:
 - a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria

- moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
- b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
10. L'allacciamento è subordinato, inoltre, al preventivo pagamento dei diritti di allacciamento, dei diritti fissi, nonché delle spese per l'esecuzione dei lavori delle opere di scarico relativi alla quota parte ricadente su suolo pubblico o comunque sino al pozzetto sifonato di consegna, tutti valutati in base al prezziario dei lavori acquedottistici e fognari compilato dal Comune e aggiornato annualmente. Qualora ritenuto necessario e/o nei casi di regolarizzazione delle utenze già allacciate abusivamente, il Comune potrà richiedere una diversa documentazione da allegare alla domanda.
11. Alle domande di regolarizzazione, qualora non ostino vincoli di carattere igienico e/o tecnico, potrà essere dato corso solamente previo pagamento dei diritti di allacciamento e di quant'altro all'uopo previsto.

Art. 48

Competenze

1. Il Comune, agendo nel nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, è l'Ente competente per l'istruttoria tecnico-amministrativa necessaria al rilascio dell'Autorizzazione all'allaccio e allo scarico nella Pubblica fognatura, autorizzazione che resterà di competenza del Sindaco. Fatta salva la sospensione dell'erogazione idrica che il Comune potrà decidere di eseguire per gravi inadempienze, lo svolgimento delle pratiche coattive o punitive nei confronti degli utenti proprietari degli immobili e degli stabilimenti che non rispettassero la prevista disciplina degli scarichi, resterà di competenza dell'Amministrazione Comunale.
2. Spetterà al Comune di determinare le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico, intendendosi come "scarico" il complesso delle opere di derivazione dalla condotta principale con i relativi accessori fino al pozzetto sifonato incluso (definito pozzetto di consegna), posto solitamente al limite della proprietà privata.
3. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione sulle opere sopra definite come scarico è gestito esclusivamente dal Comune e a spese dell'utente,

Art. 49

Rilascio dell'autorizzazione

1. Insediamenti civili

L'autorizzazione per l'allaccio e lo scarico degli insediamenti civili viene rilasciata contestualmente e nella forma definitiva dal Sindaco o dal competente Ufficio, previa domanda da presentare come previsto dal precedente Art. 5.

Per gli insediamenti civili, ove non sussistano i requisiti previsti dal precedente Art. 5, l'autorizzazione è concessa (purché per residenza primaria e per la tutela delle

condizioni igieniche, sanitarie e ambientali) esclusivamente nella forma provvisoria. Sono fatte salve comunque le ulteriori determinazioni delle Autorità Giudiziarie e dell'Amministrazione Comunale.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali è concessa.

2. Insediamenti industriali

L'autorizzazione per gli insediamenti industriali è rilasciata per la durata di anni 4, rinnovabile ai sensi dell'Art. 124 del Decreto legislativo n. 152/06, previa istanza da presentarsi almeno un anno prima della scadenza.

La domanda per l'Autorizzazione allo scarico deve essere presentata come previsto dal precedente Art. 5.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

Il Comune può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

Art. 50

Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

1. Come evidenziato dall'art. 107 del D.Lgs. 152/06, comma 3, modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, non è ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'Autorità competente, lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, nella Pubblica fognatura. Poiché la normativa ascrive alla definizione di "rifiuto liquido" anche i cosiddetti "reflui non depurati" (così come venivano definiti nella L.R. 27/86), lo sversamento di tali rifiuti in fognatura è assolutamente vietato.
2. Le Autorità competenti, nei casi di assoluta necessità, e per limiti temporali precisi, potranno derogare tale divieto e autorizzare tali operazioni.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE DOMESTICA

Art. 51

Ammissibilità'

1. L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili solitamente è sempre ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui, purché osservino le prescrizioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 52

Immissione in pubblica fognatura

1. Tutte le acque reflue di origine domestica provenienti da immobili serviti dai condotti della rete fognante Comunale devono essere scaricate a mezzo di idonee tubazioni, secondo le prescrizioni del presente regolamento e le norme tecniche ad esso allegate, con i limiti di immissione previsti dalla tab. 3 del Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i..
2. Il Comune potrà in tal caso rilasciare l'autorizzazione anche senza alcuna prescrizione, ovvero apportare variazioni ai suddetti limiti di immissione.
3. Qualora invece gli scarichi superassero le concentrazioni riportate nella detta tabella, l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico rilasciata dal Comune potrà imporre sistemi di pretrattamento, l'installazione di intercettori di grassi e sabbie, nonché controlli sulla portata e sull'andamento dell'immissione nel tempo. Tali eventuali dispositivi approvati dal Comune, saranno realizzati a cura, spese e gestione del titolare dello scarico, fermo restando la verifica dei limiti di accettabilità previsti a cura del Comune e delle Autorità competenti. L'immissione di tali scarichi dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 53

Modalità e tempi di allacciamento

1. I proprietari degli immobili, nonché Comune o Enti che ne curino la costruzione o la realizzazione, restano obbligati a richiedere l'allacciamento alla rete fognaria, ove esistente, contestualmente alla richiesta di allacciamento per gli usi idropotabili che generino reflui, anche se a titolo provvisorio, e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione dell'immobile.
2. I titolari degli scarichi con recapito diverso dalla Pubblica fognatura, nel caso la zona sia servita da una nuova Pubblica fognatura, sono obbligati a presentare al Comune la domanda di allaccio entro 60 gg. dalla data di comunicazione

dell'attivazione delle rete Pubblica. Detta comunicazione potrà essere effettuata anche a mezzo organi di stampa e/o manifesti murali.

3. Una volta ottenuta l'autorizzazione di cui all'Art. 5 e dopo che il Comune avrà realizzato l'allaccio, i titolari degli scarichi dovranno provvedere a loro cura e spese alla definitiva dismissione di eventuali pozzi neri o fosse settiche, mediante espurgo dei reflui stagnanti, e bonifica con calce viva.
4. In caso di verifica, preso atto del mancato adempimento, e trascorsi 30 giorni dalla data di completamento dell'allaccio, Il Comune trasmetterà al Sindaco la documentazione relativa per i provvedimenti previsti dalle normative vigenti, con il rimborso delle spese sostenute nelle misure stabilite dagli atti amministrativi adottati.

CAPO IV

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE INDUSTRIALE

Art. 54

Ammissibilità

1. Gli scarichi degli insediamenti industriali in Pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo n.152/06 e s.m.i.

Art. 55

Immissione in pubblica fognatura

1. L'immissione di tali scarichi in Pubblica fognatura sarà subordinata, oltre che al rispetto dei limiti tabellari di cui al precedente articolo, alle prescrizioni del presente regolamento, alle norme tecniche allegate ed alle eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità competenti e/o dall'Ente Gestore.

CAPO V

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E PERICOLOSI

Art. 56

Scarichi vietati

1. È vietato immettere in fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone a essi addette e gli insediamenti allacciati. È in particolare vietata l'immissione di oli minerali, di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppino gas o vapori tossici anche a contatto con acqua, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di lavorazione di frutta e verdura, etc.) o aderire alle pareti.

Art. 57

Scarichi di sostanze pericolose

1. Qualora nelle acque di scarico da immettere nella Pubblica fognatura fossero presenti sostanze ritenute potenzialmente pericolose per la salute pubblica, meglio individuate anche nelle tabelle 3, 3/A e 5 allegate al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, i titolari dello scarico possono essere obbligati dal Comune alla installazione di strumenti idonei, omologati ai sensi delle vigenti normative, per il controllo automatico dello scarico stesso. L'installazione e la gestione di tali dispositivi di controllo sono interamente a carico del titolare dello scarico.

CAPO VI

MODALITÀ DELL'ALLACCIAMENTO

Art. 58

Opere di allacciamento in fognatura

1. In generale per gli scarichi di acque reflue dovranno essere comunque predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti di ispezione ed eventualmente pozzetti sifonati, secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
2. In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare, anche temporaneamente, i parametri dell'effluente scaricato.
3. Il Comune, Ente gestore delle fognature e degli impianti di depurazione, potrà talvolta imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

Art. 59

Allacciamenti su strade dotate di rete fognaria

1. Nelle strade e piazze già fornite di rete di collettamento fognario, il Comune, sempre che non ostino condizioni tecniche, è tenuto all'allacciamento ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni dello scarico. Tali spese sono valutate sulla base del Prezziario regionale vigente.
2. Tali spese, ove si procederà ad eseguire i nuovi allacci contestualmente per comparti o zone omogenee, potranno essere stabilite dal Comune anche in via forfettaria.

Art. 60

Allacciamenti su strade prive di rete fognaria

1. Per le strade prive di rete fognaria e per quelle facenti parte di piani di lottizzazione, la costruzione della rete di collettamento sino al pozzetto di testa all'esterno della proprietà privata, è a totale cura del Comune ma a spese dei richiedenti che dovranno necessariamente uniformarsi alle prescrizioni previste dagli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni già precedentemente stipulate con il Comune, nonché alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. In tal caso Il Comune si riserva il diritto di esercitare la Direzione dei Lavori al riguardo degli innesti con le condotte esistenti; inoltre al Comune spetterà sempre di eseguire l'allaccio sulla nuova fognatura realizzata e

l'installazione dei pozzetti sifonati di consegna con le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Nel caso di richiesta al Comune di realizzare opere di scarico su strade pubbliche non servite, ove per proprie esigenze dovesse rendersi necessario porre una condotta di diametro superiore a quello necessario per allacciare l'utenza, la maggiore spesa resterà a carico del Comune stesso.
3. Tutti i richiedenti interessati alla realizzazione dei lavori miranti alla urbanizzazione dell'area di proprietà privata in questione, dovranno corrispondere al Comune, oltre al contributo della propria effettiva diramazione, un contributo di allaccio uguale per tutti gli interessati.

Art. 61

Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

1. Le opere di allacciamento dalla rete fognaria sino ai pozzetti sifonati inclusi costituiscono lo scarico e sono di proprietà Comunale.
2. A monte del pozzetto sifonato di consegna tali opere di allacciamento, che definiscono lo scarico, sono di proprietà del privato che ne gestisce direttamente la messa in posa e la manutenzione.
3. Il pozzetto sifonato di consegna, qualora posizionato all'interno della proprietà privata, pur rimanendo di proprietà del Comune, sarà gestito direttamente dall'utente; in caso di ostruzione o rottura del sifone e/o della tubazione, sempre situati in proprietà privata, l'intervento di disostruzione e/o riparazione verrà effettuato a cura del Comune ed a spese dell'utente.
4. Qualora posizionato all'esterno della proprietà privata e cioè in ambito pubblico sarà gestito a cura e spese del Comune, fatta eccezione per i casi di ostruzione del flusso causato dall'utente. Rimane comunque in facoltà del Comune il rilascio del nulla osta preventivo ai lavori da eseguirsi all'interno della proprietà privata.
5. Il proprietario di un immobile, verificata la fattibilità tecnica ed igienica e comunque quando non sia possibile altra soluzione non eccessivamente dispendiosa, avrà sempre il diritto e l'obbligo di allacciarsi e scaricare nella Pubblica fognatura più vicina anche se realizzata con il contributo di terzi, per esempio del vicino, o addirittura ubicata all'interno della proprietà privata di terzi.
6. Il vicino in questo caso non potrà negare l'autorizzazione per la posa della nuova condotta e per il passaggio temporaneo di maestranze e materiali, rimanendo però beninteso che potrà pretendere dal proprietario in questione il pagamento della indennità o contributo per le spese sostenute documentate. In caso di contenzioso tale indennità sarà attribuita e liquidata dal giudice ordinario.

Art. 62

Allacciamento con sollevamento

1. Quando è impossibile sversare i reflui per gravità nella rete fognaria esistente, i titolari degli insediamenti dovranno installare impianti meccanici di sollevamento a loro spese che rimarranno a totale cura e gestione del privato. A tal fine dovrà essere presentata al Comune idonea documentazione tecnica che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto di raccolta, le indicazioni del tipo e portata delle pompe, i dispositivi di emergenza e gli eventuali permessi necessari. La realizzazione del relativo impianto potrà avvenire solo dopo approvazione tecnica del Comune.
2. Le prescrizioni tecnico-esecutive si dovranno concordare con l'UTC.

Art. 63

Contributo di allaccio

1. La domanda di allaccio e scarico in Pubblica fognatura, compilata ai sensi dell'Art.5 del presente Regolamento, dovrà essere integrata dal pagamento dei contributi e delle spese di istruttoria, come stabilito dall'allegato prezziario per lavori, salvo diversa quantificazione in caso di contestuale allacciamento di interi comparti.
2. Il mancato pagamento delle dette somme impedirà l'effettuazione dei lavori di allaccio.
3. Con la presentazione della domanda, inoltre, vengono stabiliti gli eventuali contributi per rilievi di istruzione pratica, nonché i diritti per l'attestazione di conformità all'allaccio.

Art. 64

Manutenzione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento di proprietà Comunale sino al pozzetto sifonato, ove posizionato su strada pubblica, così come definito all'art. 20, è esclusivamente gestita dal Comune, che se ne assume tutti gli oneri.
2. L'utente è responsabile, per i casi di eventuali manomissioni e fatti dolosi, di quella parte di scarico che ricade nella sua proprietà; ed a esso spettano gli oneri di manutenzione.
3. Qualora nel corso delle operazioni di ripristino e di manutenzione di competenza del Comune venissero constatate trasgressioni al regolamento come: manomissioni colpose, intasamenti da stracci, terriccio, etc. che l'acqua non riesce a far defluire, le opere occorrenti per il ripristino della funzionalità dello scarico saranno effettuate interamente a spese degli utenti.

Art. 65

Ispezione e sopralluoghi

1. Il Comune ha facoltà ad eseguire idonei controlli ed ispezioni, a propria discrezione, anche nei tratti a monte del pozzetto sifonato di consegna ed all'interno delle proprietà private e degli stabili, a mezzo di proprio personale tecnico. Quanto sopra al fine di accertare:
 - le condizioni di funzionalità e lo stato di fatto delle opere preesistenti;
 - la rispondenza progettuale dei lavori eseguiti da altre Ditte all'interno delle proprietà private;
 - la conformità al presente Regolamento ed alle vigenti Norme di Legge.

CAPO VII

CANONE

Art. 66

Canoni dovuti per gli scarichi civili

1. Per le acque reflue civili, come definite nel superiore Art. 7/a, sono dovuti per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua effettivamente scaricata sulla base del 100% dell'acqua prelevata, come previsto dalle vigenti Normative.
2. Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.
3. Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto potabile, pertanto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al 100% del volume effettivamente prelevato.
4. Per gli utenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto potabile, sono dovuti i seguenti canoni di fognatura e depurazione:
 - per usi domestici di utenti residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 100% del consumo medio pro-capite su base annua;
 - per usi domestici di utenti non residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 40% del consumo medio procapite su base annua;
 - per usi non domestici di utenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati al 100 % del volume di acqua dichiarato, come da apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere contestualmente alla domanda di allacciamento;

- per utenti forniti di unico strumento misuratore installato dal Comune, con fornitura esclusivamente ad uso irriguo non potabile, i canoni sono rapportati al 50% del volume di acqua effettivamente prelevato lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo.
5. L'utente ha l'obbligo di dichiarare, con le stesse modalità di cui sopra, ogni variazione inerente il tipo di utilizzo ed il volume del prelievo entro trenta giorni. In difetto, l'utente resterà soggetto alle medesime sanzioni previste dal Regolamento per l'erogazione del servizio di acqua potabile, fatte salve le eventuali comunicazioni alla Autorità Giudiziaria.

Art. 67

Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti industriali

1. Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti industriali, sono dovuti i canoni determinati in base alla normativa vigente e commisurati:
 - a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
 - b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione.L'utente è obbligato ad effettuare le analisi di laboratorio per la caratterizzazione del refluo scaricato in fognatura con cadenza di almeno annuale.
2. Sempreché siano rispettati i limiti delle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 03/04/06 n.152 e s.m.i., ai fini della corresponsione dei canoni di depurazione commisurati alla qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b) e come disposto dal DPR 24 maggio 1977 ed eventuali norme successive, restano esclusi dall'obbligo i seguenti insediamenti: uffici pubblici e privati, esercizi commerciali, bar e gelaterie, caffetterie, box auto, trattorie, ristoranti, alberghi e relativi laboratori di produzione, rosticcerie, studi, banche, case di riposo, pensioni, istituti e scuole private, autorimesse, depositi, parrucchieri, palestre ed impianti sportivi.
3. Il superiore elenco potrà essere opportunamente integrato e modificato dalle Autorità competenti.
4. Restano, invece, assoggettati alla corresponsione dei canoni in oggetto i seguenti insediamenti:
 - ospedali, cliniche e case di cura, caserme, autolavaggi con sollevatore, lavanderie, poliambulatori medico-sanitari strutturati, opifici, stabilimenti industriali;
 - laboratori artigianali (falegnamerie, officine, etc.), salvo che i reflui conferiti non contengano alcuna delle sostanze di cui alle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.
5. I superiori elenchi 2) e 3) potranno essere opportunamente integrati e modificati dalle Autorità competenti.
6. Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante installazione di idoneo contatore, mediante certificazioni chimicobiologiche rilasciate da laboratori chimici autorizzati con

cadenza annuale, nonché mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dall'Autorità competente, della richiesta di Autorizzazione prevista dall'Art. 125 del D.lgs n.152/06.

7. Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, normalmente con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.
8. Sarà facoltà del Comune controllare l'esattezza dei dati forniti periodicamente e fatturare, anche annualmente, il canone dovuto per la qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b).

CAPO VIII

SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 68

Inadempienze relative al regolamento

1. Qualora si verifichi l'inosservanza alle Norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle eventualmente presenti nell'atto autorizzatorio, il Comune provvederà ad inviare all'Autorità competente tutta la documentazione relativa per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dagli Artt.130-133 e 134 del D.lgs n.152/06 e s.m.i.
2. In detti casi, si procede alla richiesta di revoca dell'Autorizzazione, fermo restando l'obbligo da parte degli utenti di risarcire gli eventuali danni arrecati alla Pubblica fognatura.
3. Fuori dai casi di cui al precedente comma, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà disciplinata secondo le disposizioni di cui al D.lgs n.152/06 e successive integrazioni e modifiche.
4. Qualora il ritardato pagamento dei canoni non scindibili di acqua, fognatura e depurazione, si protragga per oltre un anno, ferme restando le azioni consequenziali che il Comune potrà promuovere (sospensione erogazione idrica, etc.), l'utente decade automaticamente dall'autorizzazione allo scarico.

Art. 69

Controlli e verifiche

1. Il Comune è l'Autorità competente al controllo e si avvale del proprio personale tecnico, anche operando di concerto con i Presidi Sanitari della ASP e della Divisione Ecologia del Comune trasmettendo all'Autorità competente gli esiti degli accertamenti eseguiti.
2. Al fine di consentire l'espletamento delle suddette funzioni, gli insediamenti, con esclusione di quelli civili e di quelli di cui all'art. 25 punti 1 e 3 del presente regolamento, salvo necessaria richiesta che verrà formulata dal Comune, dovranno

predisporre appositi manufatti per il campionamento dei reflui scaricati, a monte dei pozzetti sifonati di consegna, pur se entro la proprietà privata.

CAPO IX NORME FINALI

Art. 70

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le Leggi Statali e Regionali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 71

Entrata in vigore e modifiche del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo approvazione da parte del Consiglio Comunale e sarà affisso all'Albo Pretorio.
2. Le variazioni saranno comunque comunicate all'utente.

PARTE TERZA BONUS IDRICO

Art. 72

Ambito di applicazione

Il presente articolo disciplina la concessione del bonus idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale ai sensi dell'art. 8 della Delibera AEEGSI 897/2017/R/IDR.

Art. 73

Requisiti per l'assegnazione del bonus idrico

Sono ammessi al bonus sociale idrico gli utenti diretti (l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico Residente) e indiretti (è un qualsiasi componente del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale) che ricadono nella condizione di disagio economico sociale.

Per gli utenti diretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente (intestatario del contratto di fornitura idrica) coincida con l'indirizzo di fornitura del contratto.

Per gli utenti indiretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che la residenza anagrafica del richiedente coincida con l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo usufruisce.

Il nucleo familiare ha diritto al bonus idrico integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

I beneficiari del bonus sociale idrico devono inoltre appartenere a queste caratteristiche:

- a) ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro,
- b) o ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 euro;

Art. 74

Modalità di richiesta del bonus sociale idrico

Ai fini dell'ammissione al bonus sociale idrico, l'utente diretto o indiretto interessato deve presentare apposita richiesta.

Successivamente alla richiesta e alle verifiche effettuate dal Comune l'utente interessato riceverà dal proprio Comune la comunicazione di ammissione o di non ammissione al bonus sociale idrico.

Art. 75

Erogazione del bonus sociale idrico

Il bonus sociale idrico è riconosciuto dal gestore:

- a) agli utenti diretti, in bolletta con la cadenza di fatturazione, mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa, B_1 , espressa in euro, a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto;
- b) agli utenti indiretti, mediante l'erogazione di un contributo una tantum, riconosciuto mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile o con altra modalità. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Art. 76

Quantificazione del bonus sociale idrico

Il bonus è calcolato nel seguente modo:

$$B_1 = T \cdot 18,25 \cdot i$$

dove:

B_1 è il bonus sociale idrico, espresso in euro per anno;

T è la tariffa agevolata (espressa in euro al metro cubo);

i è il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

In caso di morosità pregressa per gli utenti diretti, la quota di bonus sociale idrico non ancora erogata può essere trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale facoltà viene evidenziata dal gestore nella comunicazione di costituzione in mora.

Art. 77

Periodo di validità del bonus idrico ed erogazione

Il bonus idrico ha validità annuale e viene erogato nel corso dell'anno successivo alla richiesta.

In caso di cessazione dell'utenza il bonus idrico integrativo verrà erogato in un'unica soluzione nella bolletta di conguaglio di chiusura dell'utenza.